

Descrizione attività

La pratica dell'attività sportiva di Tiro con l'Arco.

Sono comprese:

- a) la proprietà, la conduzione e la manutenzione di impianti sportivi, strutture, attrezzature ed attrezzi, adibiti o relativi all'attività dichiarata;
- b) la partecipazione e l'organizzazione di gare, concorsi, tornei e dimostrazioni, anche in luoghi diversi dall'ubicazione o dalle ubicazioni ove l'attività sportiva è normalmente praticata;
- c) l'organizzazione e la gestione di corsi anche per frequentatori;
- d) l'organizzazione e la gestione di intrattenimenti, anche con la partecipazione e l'esibizione di ospiti esterni remunerati o non;
- e) la gestione, anche se affidata a terzi, di:
 - 1) bar, tavola calda, distribuzione di cibi bevande a mezzo di macchine automatiche;
 - 2) servizi medici, di infermeria e pronto soccorso.
- f) la proprietà e la conduzione dei fabbricati relativi all'esercizio dell'attività dichiarata compresi tutti gli impianti fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, recinzioni cancelli elettrici e simili ed ogni altra pertinenza, nonché gli spazi destinati a cortile, giardino parco (anche con alberi d'alto fusto), parcheggio di mezzi di trasporto stradale;
- g) la proprietà, la conduzione, la manutenzione e l'uso di mezzi meccanici di trasporto non muniti di motore, quali biciclette e ciclo furgoni.
- h) la proprietà e la detenzione di animali domestici, inclusi cani da guardia;
- i) la proprietà, l'installazione, l'uso e la manutenzione di targhe, insegne (anche luminose), cartelli, striscioni ed altri analoghi apparati, anche meccanici, elettrici o elettronici, ad uso pubblicitario dell'attività medesima o ad uso segnaletico, ovunque nel territorio nazionale;
- j) la partecipazione a convegni, congressi, corsi professionali e seminari, a mercati, mostre, fiere ed esposizioni collettive, inclusi l'allestimento e lo smantellamento di propri stand.

Art.1 Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per la Federazione Italiana Tiro con l'Arco, per le Società affiliate, per tutti i Tesserati.

Art.2 Oggetto della Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione:

- all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi e/o comunque di fatto svolti.

La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate.

La garanzia RCT si estende altresì all' R.C. Professionale dei dipendenti e/o collaboratori dell'Assicurato.

Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti del CONI e/o dell'Assicurato da tali soggetti.

È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL.

Art. 3 Novero dei Terzi

Si conviene tra le Parti che:

- tutti soggetti, sia le persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati “Terzi” rispetto all’Assicurato.
- Non sono considerati Terzi le persone soggette all’assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell’Assicurato – dipendenti e non dipendenti da quest’ultimo –quando subiscano il danno in occasione di servizio, ed operi nei loro confronti la garanzia della R.C.O.. In caso contrario detti soggetti saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.
- Gli Assicurati sono considerati Terzi fra loro per i sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento dell’attività rientrante negli scopi della FITARCO.
- Non sono considerati terzi fra di loro il coniuge, i genitori ed i figli degli Assicurati nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi riguardanti la lesione personale che, pur sussistendo i predetti rapporti, si sia verificata durante le attività coperte dalle presenti garanzie.

Art.4. Altre Assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e limiti

Qualora a favore dell’Assicurato ove al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest’ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell’Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest’ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l’intero danno, la presente Polizza risarcirà l’Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

Art.5 Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato (R.C.O.)

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dalle persone soggette all’assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell’Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest’ultimo. La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. Non costituisce però motivo di decadenza della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l’INAIL derivante da erronea interpretazione delle norme vigenti o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni all’INAIL.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Art. 6 Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L’Assicuratore assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. La difesa dell’Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l’Assicuratore e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L’Assicuratore non riconosce peraltro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

L’Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali.

Art. 7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L’Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia all’Assicuratore tempestivamente e rimmettergli al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire all'Assicuratore ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Art. 8 Rinuncia alla rivalsa/surroga

L'Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione spettantegli ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- dipendenti dell'Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.
- Società affiliate ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività.
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o che ricoprono una carica.
- Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dall'Assicuratore.

Salvo sempre il caso di dolo.

Art. 9 Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza;
- c) danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- d) i rischi di proprietà di fabbricati, dell'esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di manifestazione, dell'esercizio di bar, spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati ;
- e) provocato a cose che l'assicurato abbia in consegna, o detenga a qualsiasi titolo;
- f) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e da questi detenute; da furto;
- g) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
- i) esercizio delle attrezzature e degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della attività sportiva ad eccezione di quanto riportato nel Precedente "*Descrizione dell'attività*".

Art. 10 Estensioni di garanzia (a parziale deroga di quanto previsto nelle esclusioni)

L'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. Danni derivanti da colpa grave dell'assicurato e /o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
2. R.C. derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici (compresi i danni dovuti al vizio originario del prodotto per i generi alimentari di produzione propria); esistenza di distributori di proprietà di terzi;
3. R.C. per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato o uso;
4. R.C. derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato o uso a terzi;
5. i lavori svolti presso Comuni o Enti vari, anche se svolti da portatori di handicap mentali);
6. R.C. derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati, anche locati a terzi, e relative pertinenze e dipendenze (nessuna esclusa quali ad esempio rustici, cancelli, recinzioni, insegne, parchi e giardini con attrezzature e alberi anche di alto fusto), a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, etc.);
7. esercizio scuole di istruzione professionale compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e la R.C. Personale del personale docente e/o incaricato dalla sorveglianza;
8. R.C. derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, convegni, congressi e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la R.C. per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo;

9. gestione di mense o spacci all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato, compreso il rischio degli alimenti smerciati, anche se affidati a terzi;
10. attività sportive e ricreative anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
11. R.C. per i danni (escluso il solo furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative della Federazione Italiana Tiro con l'Arco;
12. danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito dell'esecuzione di lavoro;
13. proprietà di cani e servizio di Guardie armate compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
14. R.C. per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell'Assicurato, della cui opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività;
15. R.C. derivante dall'utilizzo di palestre e/o impianti sportivi per l'attività del Contraente/Assicurato anche se non omologate;
16. considerare Terzi tra di loro gli atleti;
17. R.C. derivante da danni provocati a Terzi durante corsi per neofiti e principianti, sia all'aperto che al chiuso;
18. R.C. derivante da danni prodotti ai locali e/o cose di Terzi, prodotti durante lo svolgimento delle attività.

Art. 11 Franchigie scoperti e limiti di risarcimento

Premesso che per ogni danno è stabilita una franchigia di € 50,00 si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

a) per danni alle cose in custodia e consegna: massimo risarcimento € 520.000,00 per sinistro e per anno;

e) per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato o comunque detenute dallo stesso: massimo risarcimento € 1.050.000,00 per sinistro e per anno;

La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio, purchè valide e operanti.

MASSIMALI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI:

A) TESSERATI : € 1.550.000,00 unico per sinistro

B) FITARCO Organismi Federali e Periferici

Società Affiliate – Enti - Gare – Manifestazioni: € 2.600.000,00 per sinistro col sottolimito di
 € 1.550.000,00 per persona deceduta e di
 € 1.550.000,00, per danni a cose od animali

L'Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, dovrà inviare entro tre giorni per iscritto alla Federazione formale denuncia contenente:

- **indicazione del luogo e/o manifestazione.**
- **giorno ed ora dell'evento.**
- **cause e le circostanze che lo hanno determinato.**
- **dettagliata descrizione dei suoi effetti.**

Dovrà inoltre fornire all'Assicuratore ed ai suoi mandatari, tramite la Federazione, tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.